

Gennaio 2017

In questo numero

- 1 Novità - Certificazioni 2017
- 1 Novità – Segnalazione fatture
- 2 Novità – Pagamento imposte ed Aliquota IRES 2017
- 2 Accertamento nullo se l'ente è estinto
- 3 Speciale – Compensi Imponibili
- 4 Condotte elusive e doppio incarico nelle ASD
- 4 Rinnovi importanti
- 4 Prossime scadenze

*La Certificazione Unica
slitta al 30 marzo 2017
dal precedente 28/02*

Novità 2017 – Certificazioni Uniche

Tutte le associazioni, titolari o non titolari di P.IVA, devono effettuare la Certificazione dei compensi pagati a professionisti nel corso dell'anno da poco concluso.

Sono ad esempio da certificare i compensi corrisposti a medici, veterinari, commercialisti ed a qualsiasi altro professionista. Questo onere grava sia nel caso in cui sia stata versata una Ritenuta d'acconto, sia nel caso di professionisti in Regime dei Minimi oppure Forfettario che non la applicano.

Ovviamente tra le certificazioni rientrano anche i compensi erogati a sportivi e personale amministrativo-gestionale dell'ente, oltre a lavoratori dipendenti o collaboratori.

La novità del 2017 consiste nell'aver modificato la data di consegna ai soggetti interessati di suddette Certificazioni: dal 28 febbraio **la scadenza è stata posticipata al 31 marzo 2017.**

Non ha invece subito variazioni il termine per l'invio telematico della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate che rimane al 7 marzo 2017.

A decorrere da quest'anno la consegna della certificazione avverrà in un momento successivo all'invio telematico.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata viene emessa una sanzione di 100€, a condizione che le ritenute siano state versate

Novità 2017 – Segnalazione Fatture

Come già anticipato nella precedente circolare una rilevante novità che riguarda solamente le associazioni titolari di partita IVA, qualunque regime fiscale adottino, è l'introduzione dell'elenco clienti-fornitori trimestrale.

Con questo strumento è stato inserito l'obbligo di segnalare, compilando un modello dichiarativo contenente tutti i dati riportati in fattura, non più solo le ricevute fiscali afferenti l'attività commerciale che voi avete emesso, ma anche tutte le fatture attinenti sia l'attività commerciale che quella promiscua che avete ricevuto.

La trasmissione telematica dovrà avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Solo per il 2017 la trasmissione dei due primi trimestri avverrà congiuntamente entro il 25 luglio 2017.

Inoltre è stato disposto anche l'obbligo di trasmettere un ulteriore elenco trimestrale contenente i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. In questa circostanza però è stato introdotto l'esonero per le associazioni che hanno optato per il Regime 398/1991.

Novità 2017 – Pagamento imposte ed Ires

L'IRES, ossia l'imposta sui redditi di natura commerciale versata dai soggetti giuridici quali società ed associazioni, **scende dal 1 gennaio 2017 al 24% dal precedente 27,5%**. Questa riduzione si applica a tutti i soggetti e rende ancora più conveniente adottare il Regime 398/1991.

In questo caso, oltre ad aver aumentato da 250.000€ a 400.000€ annuo gli importi fatturabili, viene mantenuto l'abbattimento forfettario del 97% dei costi su cui si applicherà ora la nuova aliquota IRES 24%.

Per fare un esempio: 100.000€ fatturato – abbattimento 97% = 3.000€ di reddito imponibile su cui applicare il 24% di Ires. Di conseguenza l'imposta che si dovrà versare su 100.000€ è pari a soli 720€.

Un'altra novità riguarda la scadenza del termine per l'effettuazione dei versamenti delle imposte Ires e Irap. Dal 1 gennaio 2017 i versamenti a saldo per l'anno concluso e primo acconto per l'anno in corso per i soggetti che chiudono il rendiconto al 31/12 devono essere effettuati al 30 giugno e non più al 16 giugno.

Di conseguenza le imposte Ires e Irap si verseranno alle seguenti scadenze:

- 30 giugno Saldo anno 2016 e Primo Acconto 2017 (pari al 40%)
- 30 novembre Secondo Acconto 2017 (pari al 60%)

Nulla l'accertamento ad un ente estinto

La CTP di Reggio Emilia con la Sentenza 290/2016 ha adottato l'orientamento della Cassazione (Sentenza 20252/2015) ampliandone la portata.

La Commissione Tributaria ha stabilito che "Stante la responsabilità solidale e personale di coloro che hanno agito in nome e per conto di un'associazione, l'Amministrazione Finanziaria non sono legittimati a notificare atti impositivi destinati al sodalizio presso il legale rappresentante dell'ente successivamente al suo scioglimento."

Secondo i giudici della Suprema Corte le associazioni non riconosciute, ossia il 99% degli enti esistenti, si estinguerebbero immediatamente al verificarsi di una delle cause di esclusione previste dalla legge. Tuttavia la CTP ha esteso l'orientamento della Cassazione applicandolo nel merito non solo agli avvisi di accertamento ed alle cartelle di Equitalia, ma anche a qualsiasi atto di intimazione notificato al Legale Rappresentante affermando che nessun atto tributario può essere notificato ad un'associazione non riconosciuta successivamente alla sua estinzione.

Il risultato finale è che, ancora una volta, i giudici tributari affermano che non vi è alcuna legittimità che l'Amministrazione Finanziaria notifichi atti impositivi ad associazioni non riconosciute qualora le stesse risultino cessate poiché queste ultime sono a tutti gli effetti "soggetti giuridici inesistenti".

L'aliquota IRES scende dal 27,5 al 24%

L'Agenzia delle Entrate non può notificare avvisi ad Enti estinti

Speciale – Compensi imponibili se ente perde agevolazioni

Nel corso delle ultime settimane si sono uniti tre elementi che ad oggi, 10 gennaio 2017, potrebbero creare grosse difficoltà alle associazioni sportive.

Il primo elemento è la Circolare 1/2016 del neonato Ispettorato Nazionale del Lavoro che stabilisce che i compensi sportivi si possono erogare purchè l'associazione sia riconosciuta dal CONI. Fino a qui, nulla da eccepire in merito all'affermazione.


Il secondo elemento è il Comunicato CONI del 20/12/2016 che, per la prima volta, individua 396 discipline che possono ritenersi a tutti gli effetti sportive, le altre non vengono considerate sportive e non possono essere riconosciute dal CONI. Anche in questa occasione l'intento è lodevole, ad esempio al fine di limitare il proliferare di centri massaggi che si spacciano per ASD. Il problema però è che da questo elenco sono state escluse discipline da sempre considerate sportive come Yoga, Crossfit e Pilates, mentre sono state riconosciute come tutelabili altre quali Korfball, Lacrosse, Netball e soprattutto... Lancio del Formaggio (codice 128).

Terzo ed ultimo elemento la Sentenza 24763/2016 della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che se all'associazione viene disconosciuta la natura di Ente Sportivo, tutte le attività ed i compensi sportivi erogati anche entro la franchigia di 7.500€ diventano immediatamente somme imponibili.

Le conseguenze di queste tre disposizioni possono essere molto serie in quanto innanzitutto la pratica di un'attività non rientrante tra quelle approvate dal CONI, non consentendo l'iscrizione al registro Nazionale, inibisce la possibilità di fruire dei compensi di cui all'art 67 TUIR esenti fino a 7.500€ ma anche la fruizione di importanti benefici fiscali.

Ma secondariamente, elemento ancor più importante, **se in caso di una verifica ispettiva verrà disconosciuta la natura di ente sportivo oppure se l'ente non rientra nell'elenco del CONI anche tutti i compensi erogati fino ad oggi devono essere considerati fiscalmente imponibili per il soggetto che li ha percepiti.**

Come si può evincere il combinato disposto di questi tre documenti è di estrema rilevanza. Vigileremo in merito a futuri aggiornamenti e vi informeremo non appena ve ne saranno, certi di una presa di posizione in merito anche delle singole Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva.



Il doppio incarico per amministratori di ASD è indice di condotte elusive

L'articolo 90 della Legge 289/2002 stabilisce in capo ad amministratori di ASD il divieto di ricoprire la medesima carica in altre associazioni che operano nell'ambito della stessa disciplina sportiva all'interno di un'unica Federazione o EPS.

Secondo il parere della CTP di Cremona (sentenza 51/2016) la violazione del divieto in oggetto è significativo della natura commerciale dell'attività svolta dai singoli enti ed impedisce loro di fruire delle agevolazioni tributarie previste per lo sport dilettantistico. Precisiamo però che la norma di Legge non prevede una specifica sanzione nel caso del doppio incarico.

Nel caso di specie però il legale rappresentate dell'associazione accertata risultava essere contemporaneamente anche il presidente di un'altra associazione sportiva operante nel medesimo ambito. Sommando i redditi commerciali percepiti dai due enti era stato superato di gran lunga il limite di 250.000€. Per i giudici lo sdoppiamento tra due enti, amministrate dal medesimo soggetto, è un indice significativo della natura commerciale dell'attività svolta ed impedisce di fruire delle agevolazioni

Rinnovi importanti

Gli Enti sportivi che hanno chiuso l'anno sociale al 31 dicembre devono ricordarsi due rilevanti adempimenti. Prima di tutto il rinnovo dell'affiliazione al CONI tramite il rinnovo dell'iscrizione alla propria Federazione o Ente di Promozione Sportiva.

Secondariamente deve essere convocato quanto prima il Consiglio Direttivo per deliberare in merito agli importi che i soci dovranno versare a titolo di quota di iscrizione e contributo per la partecipazione a lezioni, corsi o competizioni per l'anno 2017.

Prossime scadenze

Registro Iva minori - RegISTRAZIONI	15 gennaio
Invio Modello EAS	31 marzo
Certificazione Unica	31 marzo

DICEMBRE 2016

l	m	m	g	v	s	d
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

GENNAIO 2017

l	m	m	g	v	s	d
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

FEBBRAIO 2017

l	m	m	g	v	s	d
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					